

Codice A1816A

D.D. 13 maggio 2019, n. 1660

L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - L.R. n. 4/2009 e s.m.i. Sanatoria per lavori di trasformazione del bosco per impianto di un nuovo frutteto in Comune di Castellinaldo (CN) loc. Via San Damiano - Valle Biegio. Richiedente: Azienda Agricola San Cristoforo - Servetti Barbara.

In data 01/03/2019 prot. n° 10494 perveniva al Settore Tecnico Regionale di Cuneo l'istanza in sanatoria, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., di autorizzazione per "Sanatoria per lavori di trasformazione del bosco per impianto di un nuovo frutteto", interessante una superficie complessiva in vincolo idrogeologico di 14.981 mq., tutti interamente boscati, e volumi di movimento terra complessivi relativi alla sanatoria (scavi più riporti a "compenso") pari a 4.370 mc., a cui si aggiungono (in istanza) ulteriori movimenti terra sempre in vincolo idrogeologico ("aratura") pari a 6.000 mc definiti in istanza "per completamento", in Comune di Castellinaldo - Loc. Via San Damiano - Valle Biegio.

Visto il progetto in sanatoria allegato all'istanza sopra citata; che consta della seguente documentazione:

- Relazione tecnica generale e documentazione fotografica;
- Relazione geologico-tecnica;
- Relazione forestale;
- Tav. 01, inquadramenti cartografici;
- Tav. 02, planimetria stato attuale;
- Tav. 03, sezioni stato attuale;
- Tav. 04 planimetria di progetto;
- Tav. 05, sezioni di progetto.

In sintesi, a seguito della realizzazione parziale dell'intervento di trasformazione in assenza di autorizzazione, a seguito del verbale sanzionatorio della Stazione dei Carabinieri - Forestale di Alba n. 9/2018 del 12/02/2018, nonché della D.D. del Settore scrivente n. 399 del 04/04/2018 con la quale, tra l'altro, è stata intimata la sospensione dei lavori e richiesta la presentazione di un'istanza in sanatoria, il progetto sopra citato prevede la trasformazione di un'area boscata tutta in vincolo idrogeologico per la realizzazione dell'impianto di un frutteto.

Relativamente ai movimenti terra previsti in domanda per i 6.000 mc. definiti "per completamento", la relazione tecnica generale e quella geologica specificano che gli stessi verranno eseguiti mediante un'operazione di aratura profonda "*a non più di 50 cm.*", per cui non si tratta di movimenti terra effettivi.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale, è emersa la necessità di una revisione progettuale - integrazioni che sono state richieste con nota Prot. n. 58772 in data 17/12/2018 del Settore scrivente.

Tale revisione progettuale - integrazioni sono pervenute, come citato in precedenza, come istanza in sanatoria complessiva definitiva, in data 01/03/2019 (Prot. n. 10494). L'esame delle stesse ha fatto emergere alcune incongruenze nella nuova planimetria di progetto (Tav. 04.1) e nella tavola delle sezioni di progetto (Tav. 05.1):

- tra le sezioni P4 e P6 la planimetria evidenzia un'ampia zona di riporto che andrebbe a ricoprire il tratto di viabilità esistente da mantenere; tale incongruenza è anche evidenziata in sez. P5, da cui emerge che il riporto progettato andrebbe ad ostruire la sede stradale interpodereale tra le progressive di sezione 66,99 e 69,68;
- appare necessario specificare se tale riporto venga sagomato diversamente liberando la sede stradale o se emerga la possibile presenza di una scarpata "in riporto" di monte che raggiungerebbe ca. 2 m. di altezza, relativamente a cui potrebbe essere necessario adottare opere di sostegno;

- dalla planimetria progettuale emerge che sul confine di monte dell'appezzamento, e nel tratto più a monte della strada, che interessa le particelle 325 e 341 non è prevista la realizzazione di un fosso di guardia/cunetta di monte, per garantire l'allontanamento delle acque meteoriche dall'appezzamento.

Per quanto attiene invece alle richieste integrative relative alla parte forestale, si prende atto del progetto di rimboschimento presentato che si ritiene pienamente condivisibile.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8, comma 2 il proponente è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in quanto l'intervento proposto è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 9, comma 4, lett. a), il proponente è esentato dall'obbligo di rimboschimento compensativo, in quanto l'intervento proposto è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. c) della L.r. 4/2009, l'intervento risulta in deroga agli obblighi di compensazione, in quanto la trasformazione boschiva, operata da imprenditore agricolo, è finalizzata al ripristino di una coltura agraria, e l'abbandono colturale dei terreni risulta inferiore a 30 anni, come indicato nella relazione forestale e verificato in sede di istruttoria.

Conclusa l'istruttoria di rito (verbale istruttorio del 6/05/2019, a firma dei funzionari tecnici: Geol. Corrado Faletto, Arch. Marco Rozio e Dott. For. Fabrizio Maglioni), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva.

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989 e s.m.i.
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10/09/2018, n° 3/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i.

determina

- di autorizzare in sanatoria, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., l'Azienda Agricola San Cristoforo – Servetti Barbara, con sede Castellinaldo d'Alba, alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo boscato finalizzate all'impianto di un frutteto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie complessiva di circa 14.981 mq, tutti boscati, e volumi di movimento terra (scavi più riporti) pari a circa 4.370 mc., in Comune di Castellinaldo d'Alba - Loc. Via San Damiano – Valle Biegio, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Castellinaldo, al Foglio 2, mappali n. 324 – 325 – 326 – 329 – 330 – 338 – 339 – 340 – 341 - 406, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, che si conservano agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che è prevista un'aratura da eseguirsi alla profondità di ca. 50 cm., che interesserà 6.000 mc., operazione non costituente movimento terra in quanto tale; qualora in tutto o in parte *tale quantità fosse interessata da spostamenti di materiale, scasso e/o rippatura profonda,*

dovrà essere presentata una variante progettuale da sottoporre ad autorizzazione ai sensi della L.r. 45/89;

2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo un'integrazione alle tavole progettuali 04.1 e 05.1 (planimetria di progetto e sezioni) che corregga gli errori relativamente alla sovrapposizione del riporto sulla sede stradale (tratto tra le sezioni P4 e P6 per la planimetria, sez. P5 per le sezioni), prevedendo una adeguata sistemazione definitiva (tramite opera di sostegno e/o diversa sagomatura dei riporti);

3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo un'integrazione alla tavola progettuale 04.1 (planimetria) che individui le corrette modalità di smaltimento delle acque meteoriche (fosso di guardia e /o cunetta di monte) sul confine di monte dell'appezzamento, e nel tratto più a monte della strada che interessa le particelle 325 e 341, individuando anche in questo caso le linee direttrici ed i punti di corretto recapito finale per lo smaltimento;

4. dovrà essere realizzato quanto previsto nella planimetria di progetto integrativa (Tav. 4.1 del 2019) e nel "progetto di rimboschimento" del 2019, mantenendo boscata la scarpata in tutta la zona a maggiore acclività, fino alla quota 240 m., con specie autoctone ad alta capacità di radicamento;

5. l'impianto del frutteto dovrà essere mantenuto perfettamente inerbito nelle interfile;

6. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi di massimo 50 cm. ben livellate e compattate;

7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

8. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In corso d'opera deve essere verificata la pendenza delle scarpate di scavo in funzione delle caratteristiche geotecniche dei materiali indicati nella relazione geologica e incontrati nelle fasi di lavorazione;

9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

10. l'area immediatamente a valle del recapito finale delle acque raccolte dovrà essere adeguatamente protetta per evitare l'innesco di processi erosivi;

11. tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

12. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri;

13. i materiali di scavo, destinati al riutilizzo dovranno essere opportunamente stoccati e protetti dall'azione di dilavamento; tali depositi, se non utilizzati nell'immediato, non dovranno interessare aree potenzialmente instabili;

14. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto ed alle prescrizioni

dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente verbale, la Determinazione di autorizzazione che riprende tali indicazioni potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva **la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni** qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
Arch. Mario Rozio
Geol. Corrado Faletto
Dott. For. Fabrizio Maglioni